



Decreto n° 0143 / Pres.

Trieste, 7 luglio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 14 LUGLIO - 31 AGOSTO 2014.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/07/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 04/07/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 04/07/2014

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi";

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, concernente "Norme in materia di forestazione";

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Constatato che nei mesi di luglio ed agosto a causa dell'aumento delle temperature, la vegetazione naturale ed il combustibile vegetale presenti nell'ambiente naturale sono predisposti a facile incendiabilità, anche a breve distanza da precipitazioni piovose;

Constatato che, negli ultimi anni, le stagioni estive sono state spesso caratterizzate da periodi siccitosi, improvvisi rialzi termici ed eventi meteorici quali temporali di forte intensità, a volte con scarse precipitazioni, ma con rilevante caduta di fulmini;

Constatato che nel territorio montano l'ubicazione dei punti di inizio di incendi boschivi causati da fulmini, in genere in aree cacuminali di difficile accessibilità, ne rende spesso problematica la tempestiva individuazione e, conseguentemente, difficile lo spegnimento in tempi rapidi;

Considerato che prudenzialmente necessita quindi attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

Constatato che, in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1991, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori, rispetto a quelli già fissati al comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge regionale;

Considerato pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la presente stagione estiva, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi sopra richiamato, tuttora vigente;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Per il periodo decorrente dal 14 luglio al 31 agosto 2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

2. Per tale periodo ed in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già

vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal I e II comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è altresì vietato:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal III comma dell'articolo 13 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. Per il periodo decorrente dal 14 luglio 2014 al 31 agosto 2014, il Servizio Corpo forestale regionale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle strutture periferiche del Corpo forestale regionale, in osservanza del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, che sarà attivata nei periodi di effettivo pericolo. Il suddetto Servizio comunica inoltre tale programma alla Protezione civile della Regione, opera il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli episodi d'incendio eventualmente occorsi.

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -